Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Barletta
Ufficio Territoriale di Barletta - Trani

Verbale assemblea associazione A.S.B.I. Puglia del 18 /10/2020

L'anno 2020, il giorno 18, del mese di ottobre , alle ore 10:00, presso l'abitazione in campagna di Di Virgilio Agata (Tina) in via San Marco in Lamis, 3, ARPINOVA – FOGGIA, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione A.S.B.I. Puglia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Angela Delvecchio, verbalizza il Sig. Angelo Iacullo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 18 soci su n° 20 iscritti nel libro soci, di cui n° 11 partecipanti per delega, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore : previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Angela Iacullo

Il Presidente

Angela Delvecchio

Registrato a Barletta il 10 NOV 2020

al n° 1802 3 atti

EURO ESENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

STATUTO

A.S.B.I. PUGLIA - ODV

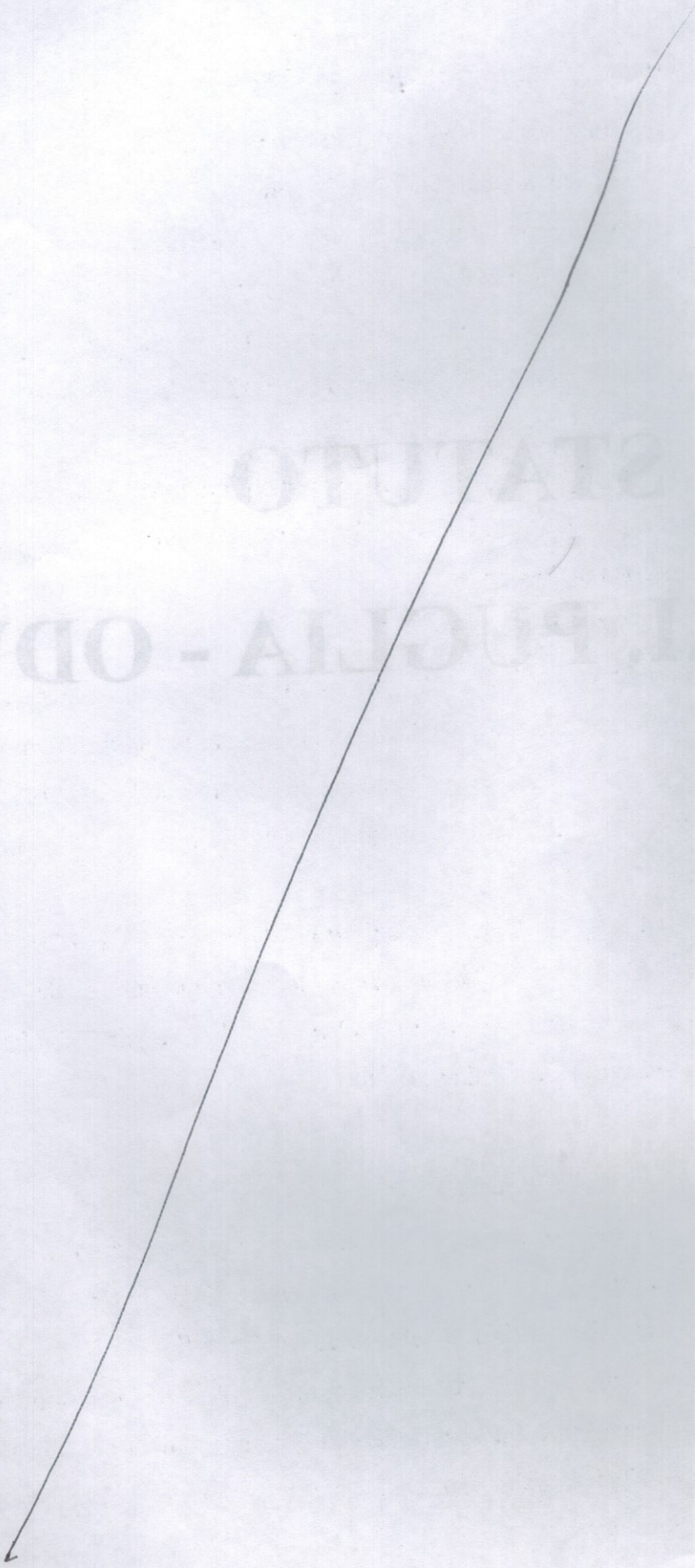

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Barletta, alla via sant'Antonio da Padova, 48, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata **Associazione Spina Bifida Italia Puglia - Organizzazione di Volontariato**, in breve **A.S.B.I. Puglia – OdV**, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. L'associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **Associazione Spina Bifida Italia Puglia - Organizzazione di Volontariato**, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Puglia ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico. Il presente statuto costituisce la regola fondamentale dell'associazione e vincola alla sua osservanza gli associati.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione è apartitica ed opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

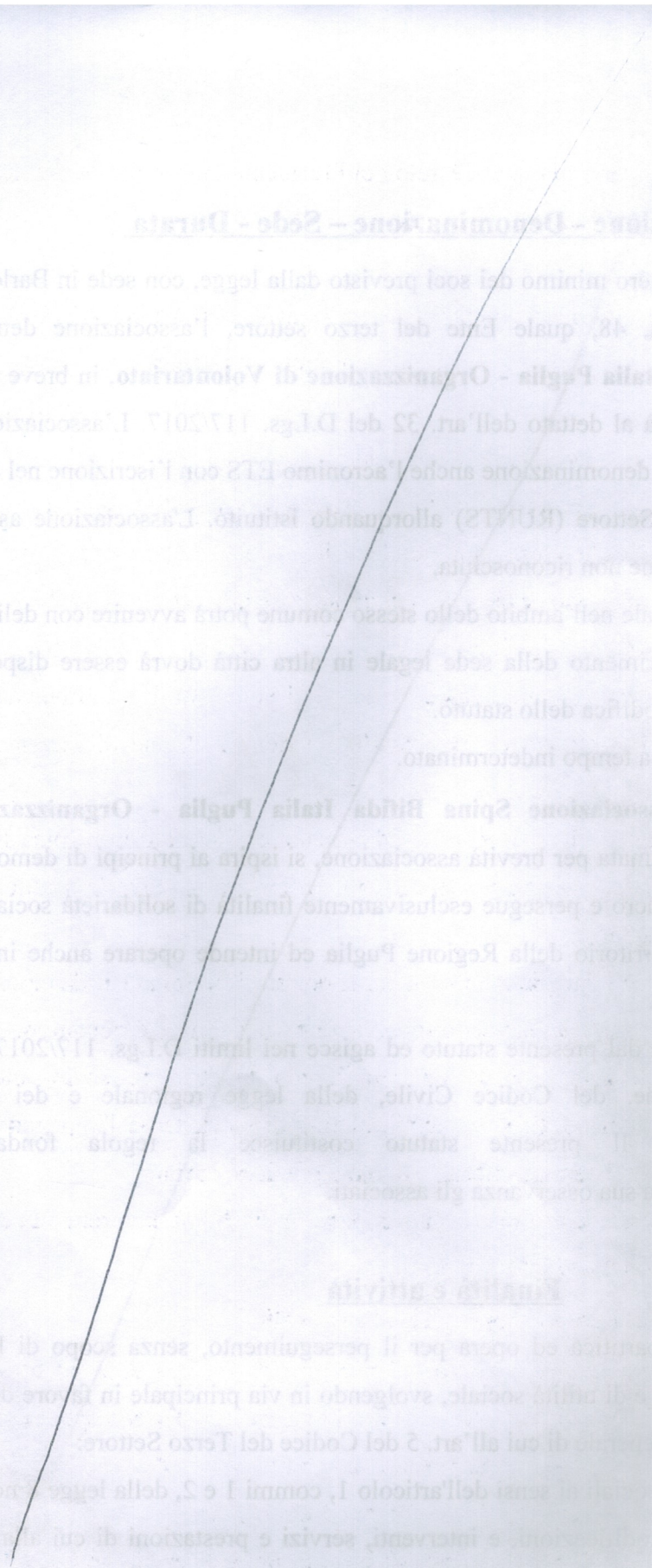

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) curare l'assistenza morale e materiale dei portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo e delle loro famiglie, favorendone l'incontro e lo scambio di esperienze, al fine di incrementare la solidarietà e il mutuo soccorso;

b) promuovere e sviluppare iniziative volte ad assicurare ai portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo un adeguato livello di assistenza sanitaria, in particolare laddove la sanità pubblica non offra loro adeguate prestazioni;

c) favorire e promuovere l'integrazione sociale dei portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo in ogni campo, ed in particolare nell'ambito scolastico, lavorativo, sportivo e ricreativo;

d) collaborare con gli Enti, con le Istituzioni, con le strutture socio-sanitarie ed assistenziali e con organizzazioni politiche e sociali, al fine di sollecitarne l'impegno costante negli ambiti della ricerca, dell'assistenza sanitaria e dell'integrazione sociale;

e) collaborare con altre associazioni che si occupano di disabilità, favorendo la creazione di reti a livello regionale, nazionale ed internazionale;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) organizzazione di momenti d'incontro dei portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo e delle loro famiglie, al fine di favorire la socializzazione e lo scambio d'idee ed esperienze;

b) organizzazione e promozione di eventi ed attività deputati al miglioramento dell'autonomia ed autostima dei portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo;

c) organizzazione e promozione di giornate di informazione e sensibilizzazione sul tema della Spina Bifida ed Idrocefalo, anche al fine di attirare nuovi soci e volontari;

d) organizzazione e promozione di eventi, convegni, congressi, conferenze e dibattiti, aperti a tutti, di divulgazione e approfondimento sulle problematiche della Spina Bifida ed

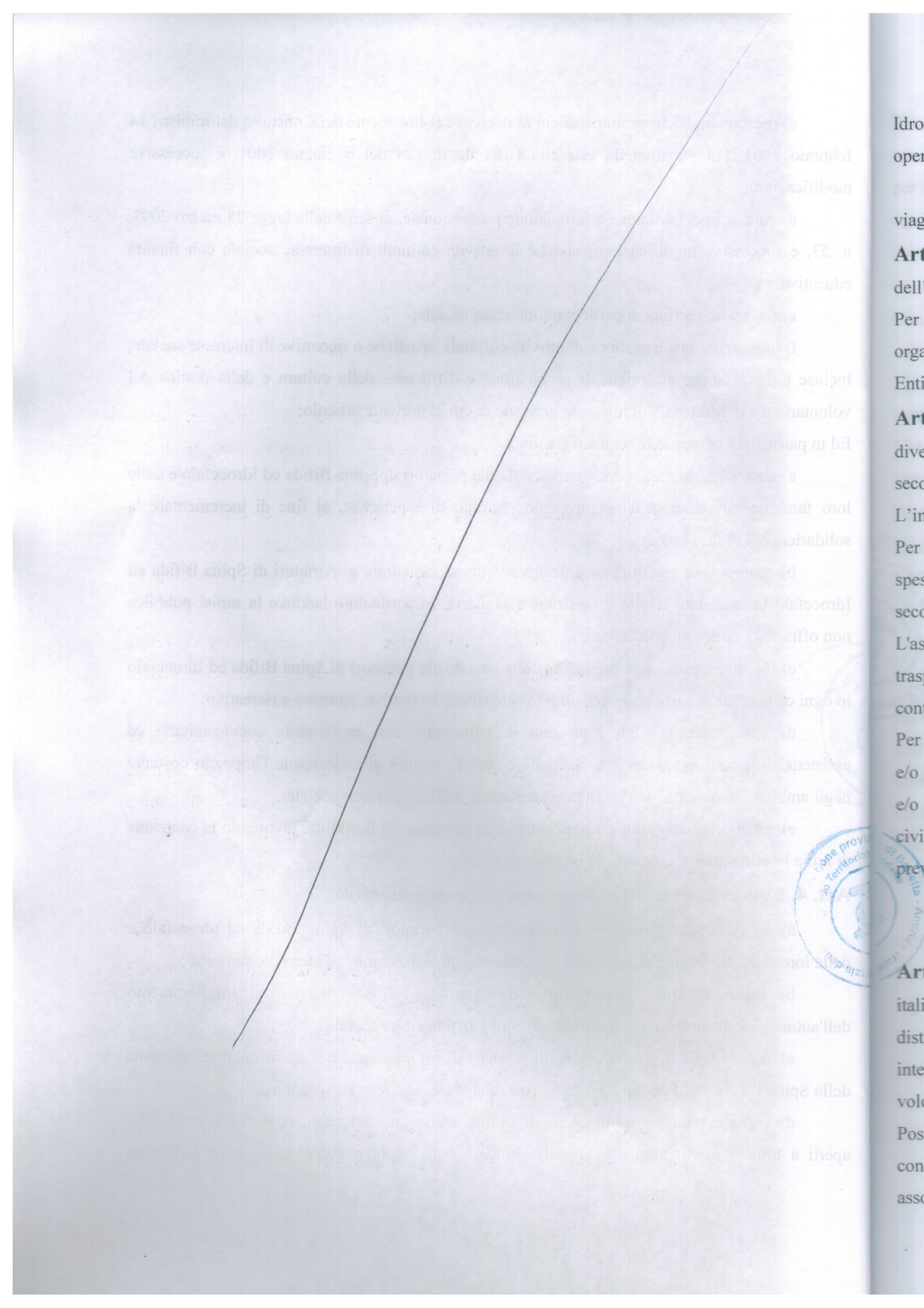

Idrocefalo, con particolare riguardo all'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico rivolto agli operatori sanitari, ai portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo ed alle loro famiglie;

e) organizzazione e promozione di iniziative sportive e ricreative, corsi, pubblicazioni, viaggi e scambi culturali per i portatori di Spina Bifida ed Idrocefalo ;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. n.117/2017.

Per migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire, e/o prendere e/o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione ed orientamento sessuale, che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

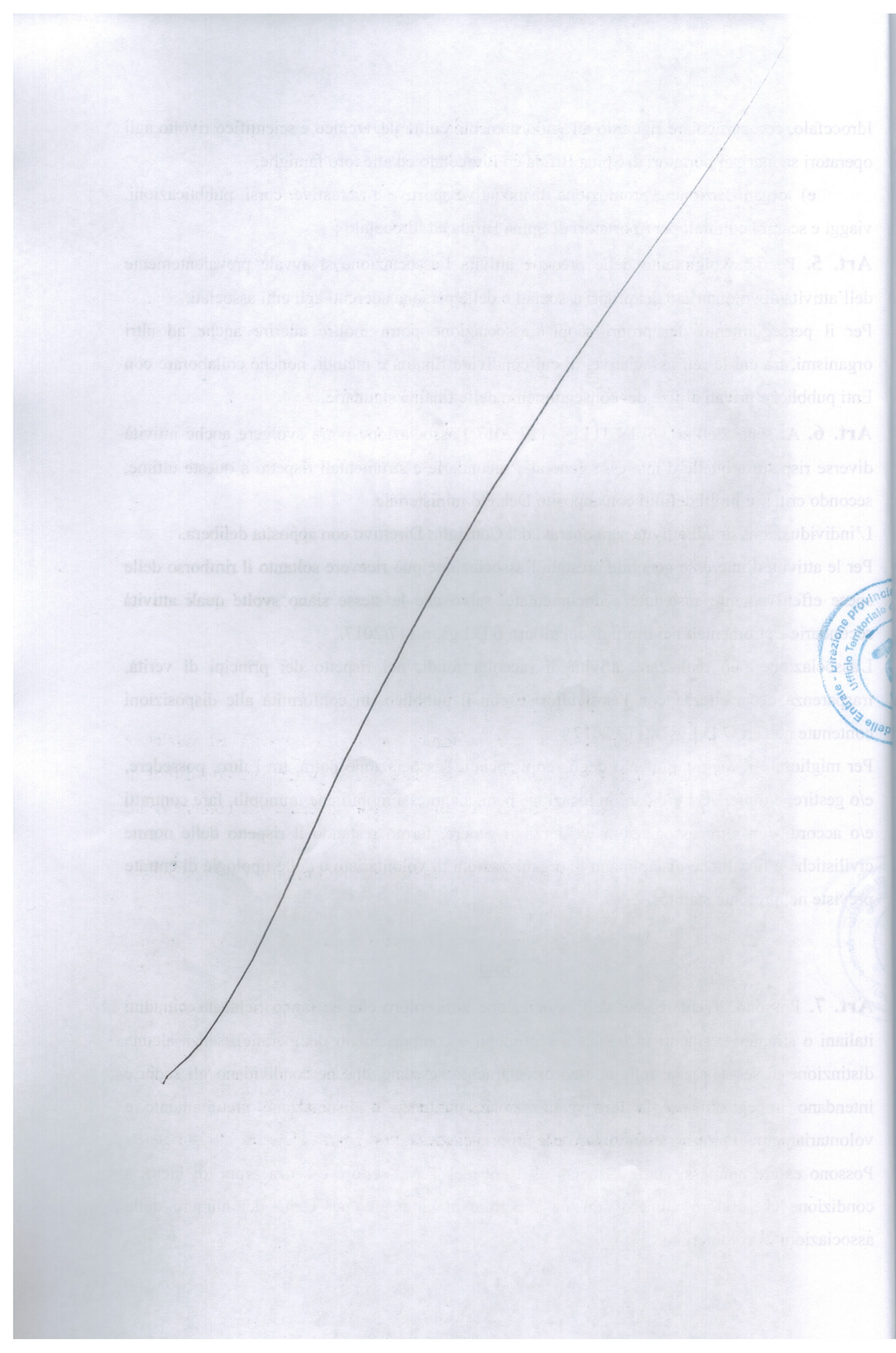

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota annuale è dovuto per tutto l'anno sociale, qualunque sia la data d' iscrizione o di rinnovo. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo ed in caso di minorenni, la domanda deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri non discriminatori.

L'adesione del socio è personale ed in ogni caso intrasferibile, ed è annotata nel libro soci e comunicata all' interessato, con ogni mezzo previsto dal presente statuto.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in apposito registro, sempre disponibile per la consultazione dei soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. Entro i successivi 60 giorni dal rigetto, l'aspirante socio ha facoltà di presentare richiesta di riesame all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di contribuire alla vita attiva dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci dimissionari o che comunque cessano di far parte dell'Associazione sono tenuti al pagamento, se non effettuato, della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune della stessa.

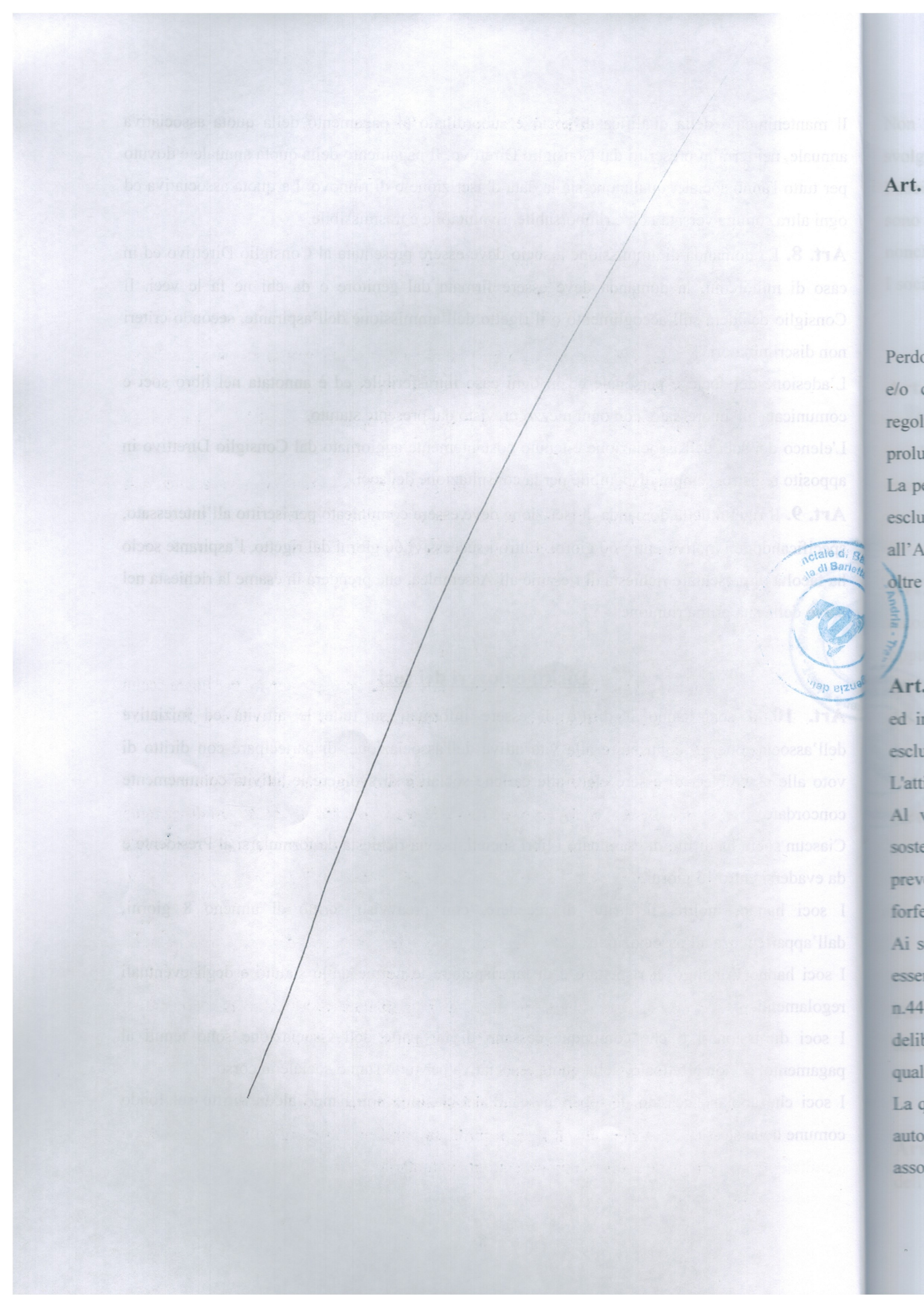

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, di cui alla lettera d), il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che potrà audire l'interessato e dovrà deliberare a scrutinio segreto entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si
svolgim
I soci ch
sono as
nonché
I soci vo

Art. 1
condivi
non han
essere i

Art. 1
autono
oppure
dei lav
del vol

Art. 1

Tutte
sosten

Art.
dell'as

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di controllo, laddove eletto;

e) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano, prende tutte le decisioni fondamentali e d'indirizzo dell'associazione, stabilendone i suoi obbiettivi.

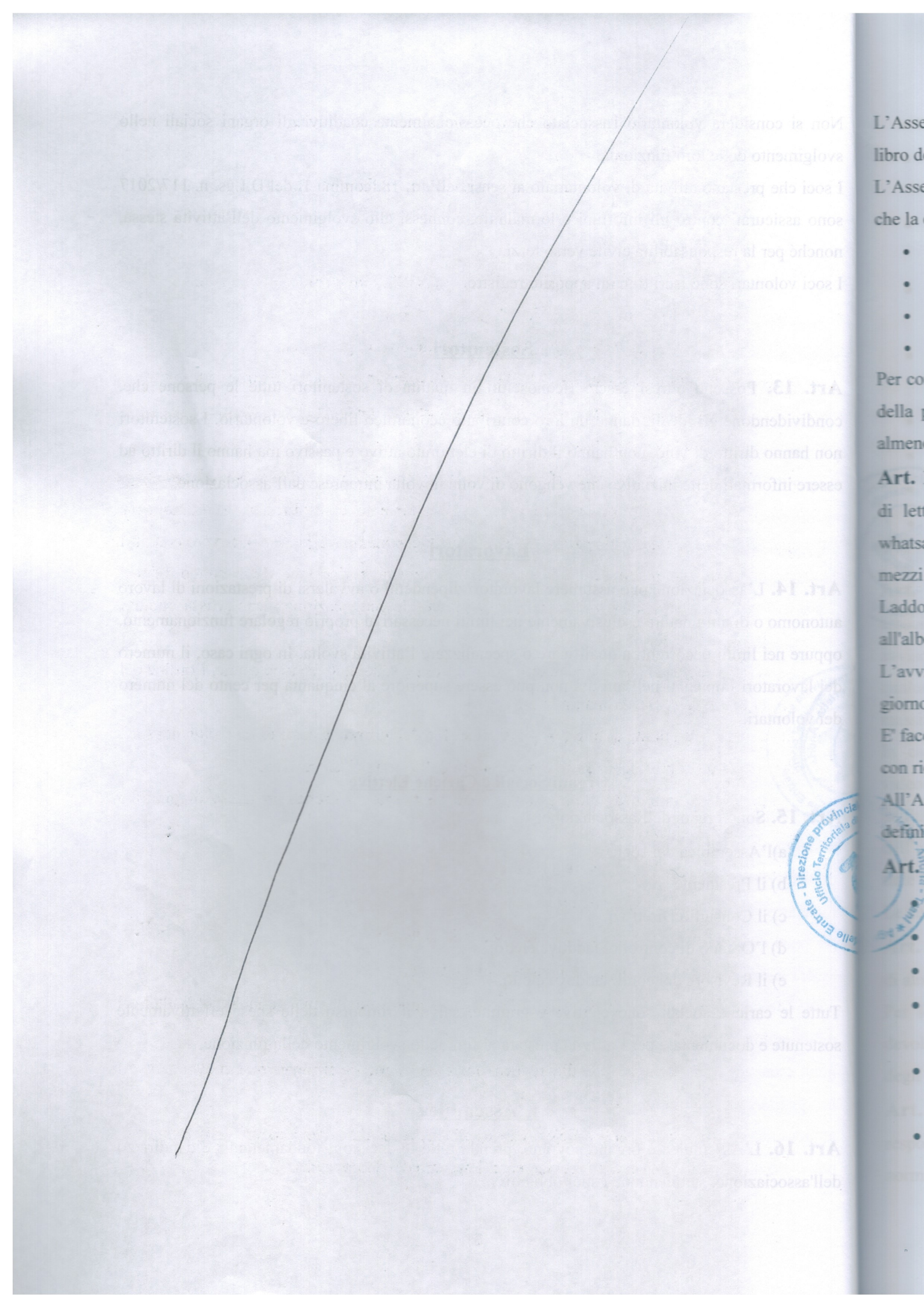

L'Assemblea è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, e, in caso d'impedimento, dal vice Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera semplice, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, whatsapp, telefax, e-mail, pubblicazione sul sito o sui social media (se presenti), ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. Laddove l'associazione disponga di locali per le attività, la convocazione viene affissa, inoltre, all'albo della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

E' facoltà chiedere l'aggiunta di ulteriori punti all'ordine del giorno da parte di un quinto dei soci, con richiesta scritta al presidente entro cinque giorni dalla data dell'assemblea.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota annuale e di ulteriori contributi associativi;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

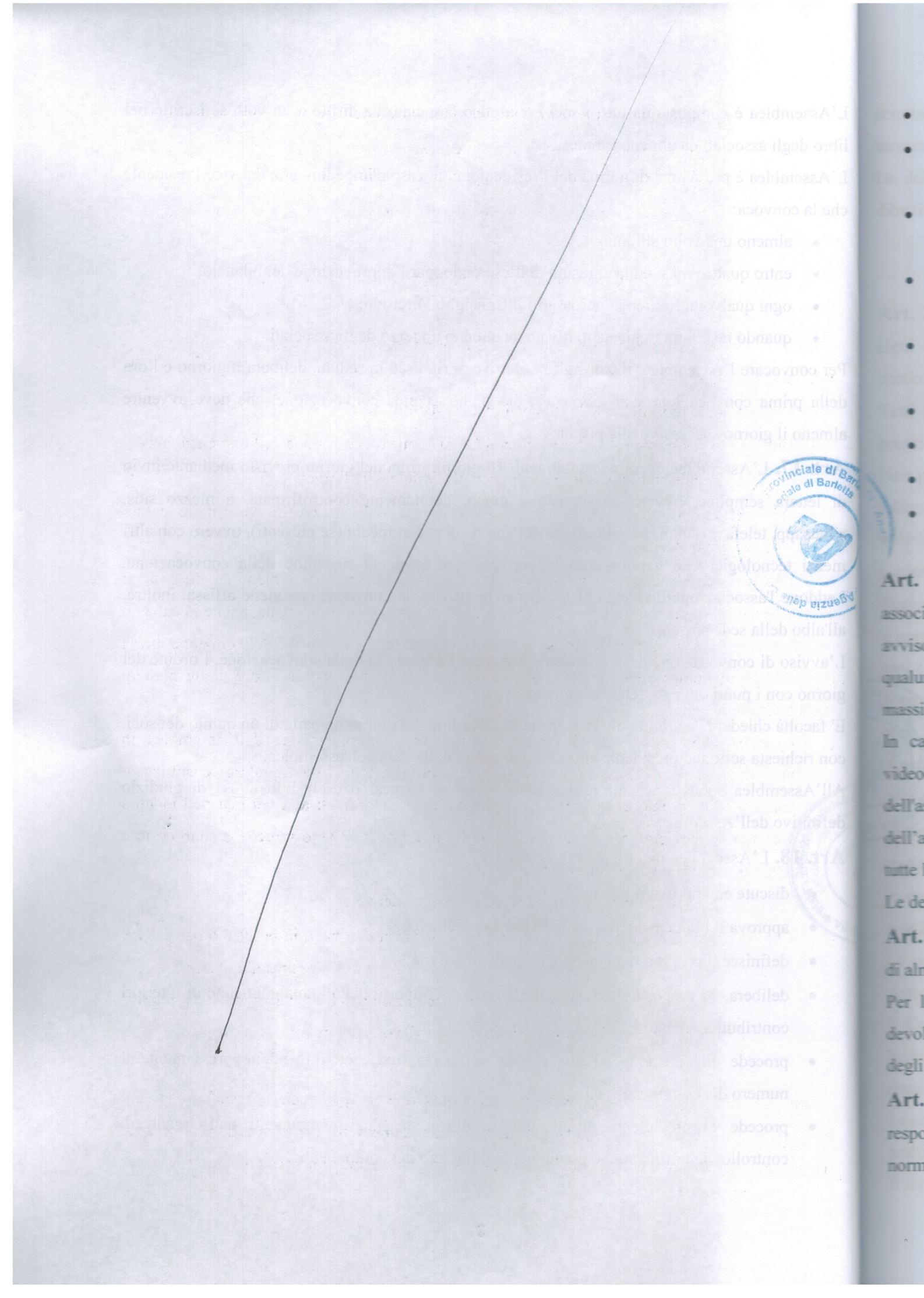

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

In caso di esclusiva necessità ed urgenza, è possibile la costituzione dell'Assemblea in videoconferenza, fermo restando le regole di convocazione. La regolare costituzione dell'assemblea, l'intervento e l'espressione del voto sono subordinati alla verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota. Non è possibile, in tal caso, il voto segreto, e sono escluse tutte le deliberazioni che necessitano di tale voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la liquidazione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a

scrutinio segreto su scheda, ed il Presidente nomina tra i presenti una commissione di tre scrutatori tra i soci non candidati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o whatsapp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni possono tenersi in presenza o con l'ausilio della videoconferenza, e sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate con ogni tipo di materiale cartaceo o multimediale.

Il rappresentante dell'organo di controllo ed il rappresentante di revisione dei conti, se nominati,

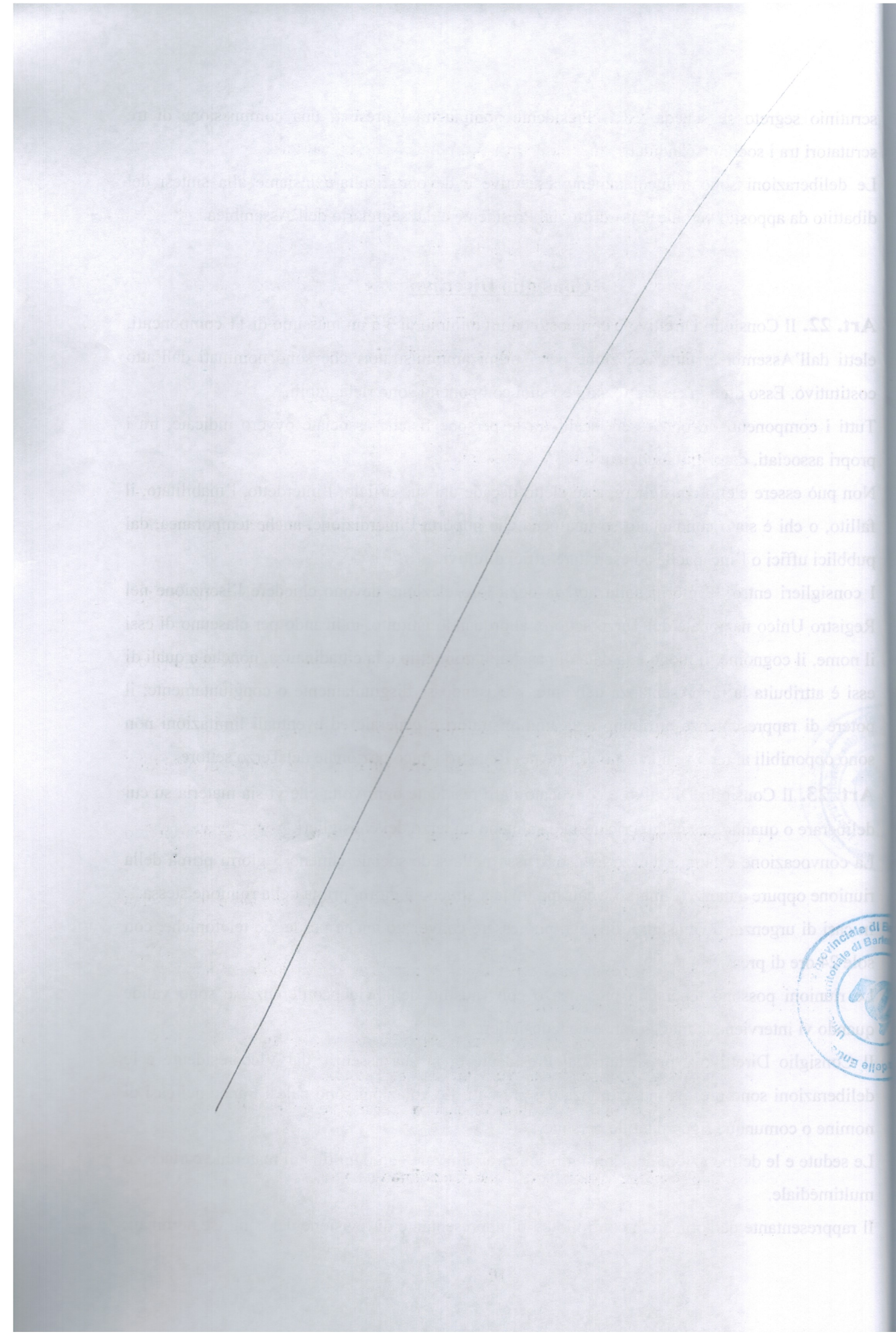

devono essere invitati alle riunioni del Consiglio, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può avvalersi della collaborazione, a scopo consultivo, di persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il consigliere assente senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto da Consiglio Direttivo.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea, la convoca e ne cura l'esecuzione dei deliberati ;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone e propone all'Assemblea la relazione sulle attività svolte e obbiettivi raggiunti;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- delibera sull'adesione a reti associative e sui partenariati con associazioni, Istituzioni ed enti pubblici o privati, designandone, ove richiesto, i rappresentanti.
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

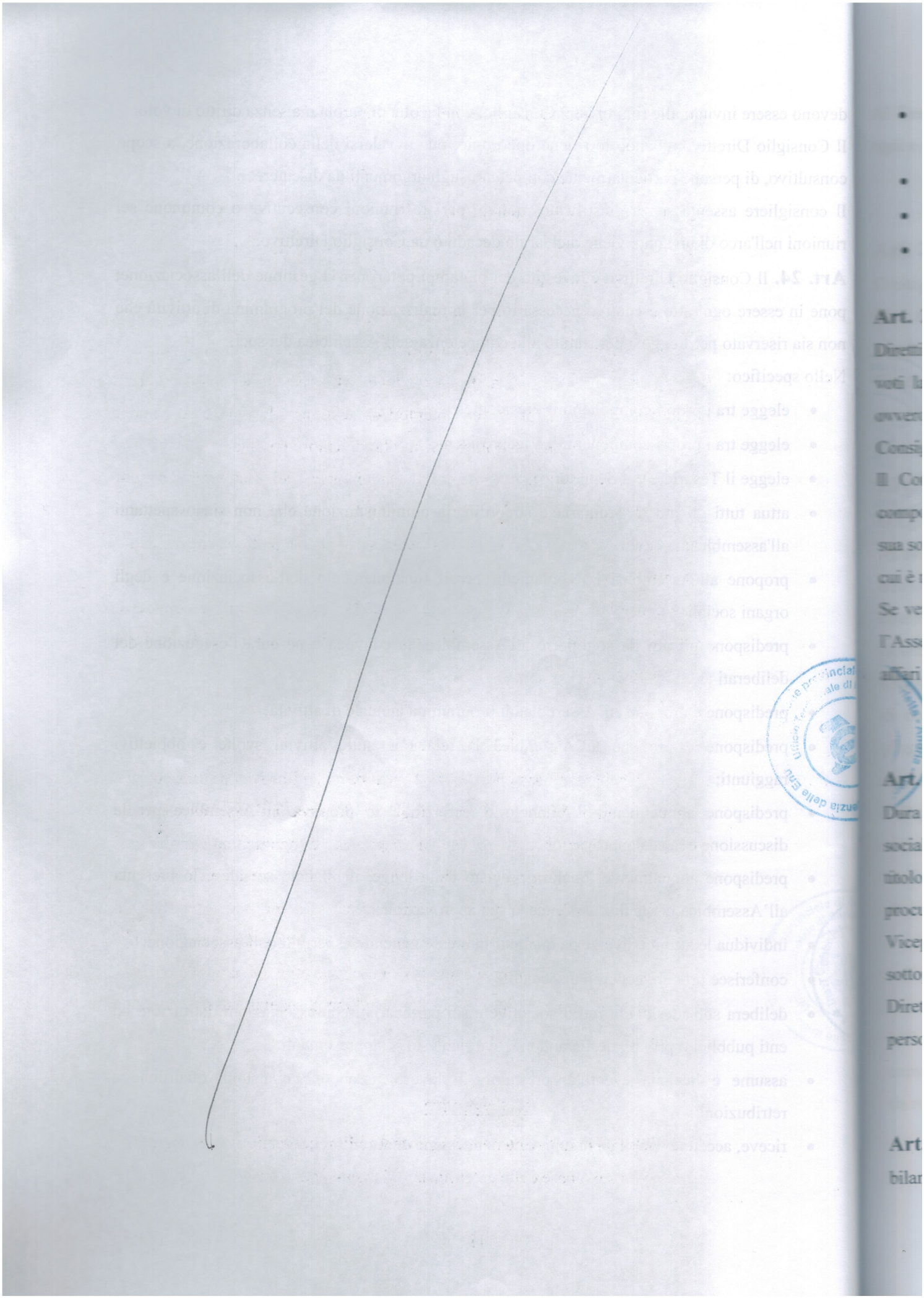

- tiene costantemente aggiornato l'elenco dei soci dell'associazione, verificandone i requisisti di permanenza;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- fornisce pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, ed in caso di parità di voti la nomina spetta al socio con più anzianità d'iscrizione. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione, con una delibera a maggioranza dei presenti, salvo casi di particolare gravità per cui è necessaria una votazione da parte dell'Assemblea.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni ed il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e sovraintende alle deliberazioni delle altre cariche sociali ed alla loro l'attuazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio e le relative relazioni sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche ed uffici postali e di eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il segretario, inoltre, cura il disbrigo della corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre,
ragione
pubblic

Art.
previs
o una
Al ver
o coll
In og
oppo
contr

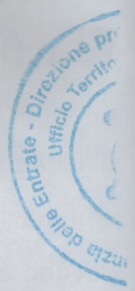

Art
la cl
Il b
nor
pre
app
Il
en
na
de
Il
p
b
d
I

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Fondo comune, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali iniziano l'1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio.

Il bilancio deve essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117 /2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio ed i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedano.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diversa indicazione da parte delle Istituzioni competenti.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo da:

a) quote associative degli aderenti;

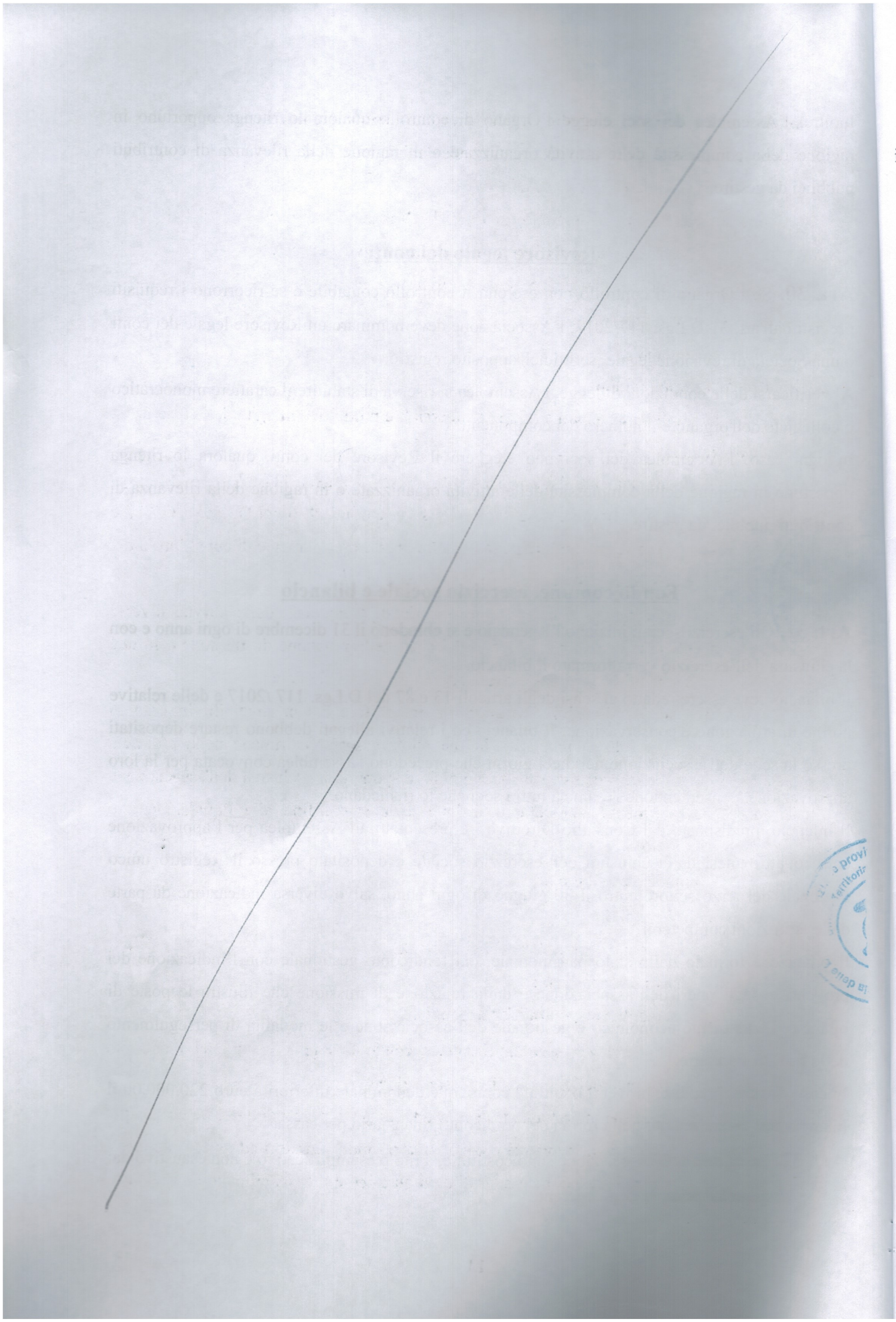

b) eventuali contribuiti straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio;

c) versamenti volontari degli associati;

d) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e) erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) rendite patrimoniali;

h) attività di raccolta fondi;

i) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio;

l) proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.Lgs. n.117/17;

m) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le quote associative sono indivisibili, intrasferibili, infruttifere e non ripetibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota associativa rimane nella proprietà dell'associazione. Le quote associative rimangono nella disponibilità esclusiva dell'associazione anche in caso di scioglimento, scissione o fusione della stessa fino alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 33. Il fondo comune è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il fondo comune deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

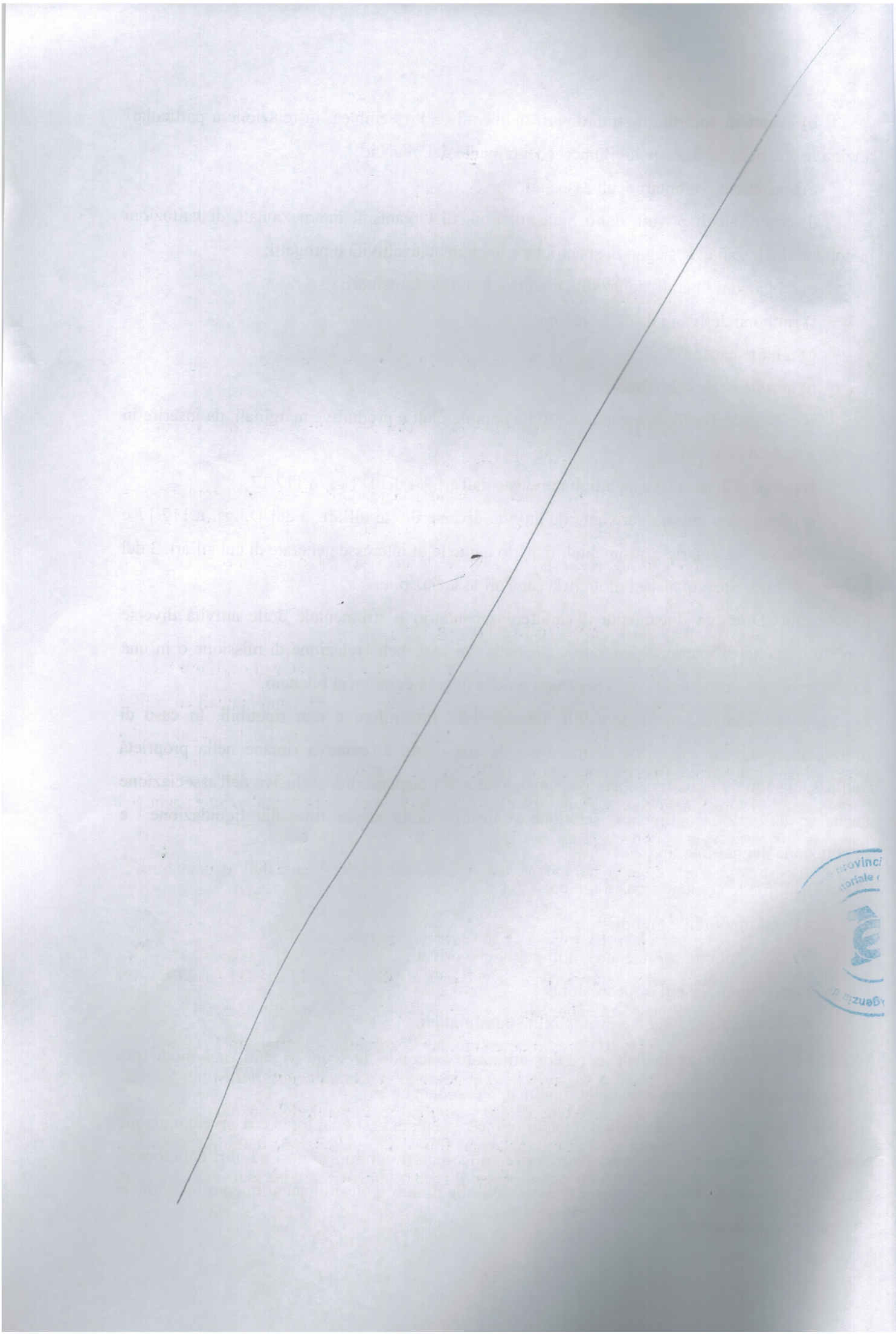

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà entro 30 giorni provvedere, salvo i casi di diniego motivato. Contro tale diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Al verificarsi delle seguenti condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività' esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività' svolte, deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e deve essere pubblicato sul proprio sito internet.

In ca
annui
o ne
117/
com

Ar
ma
In
su
pa
di
Fo
In
L
r

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il fondo comune dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Clausola compromissoria

Art. 39. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per sede dell'associazione.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto e approvato all'unanimità in Arpinova-Foggia il 18/10/2020